



QUESTURA DI NAPOLI
UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Prot. n. 5641

Napoli, 2 AGO. 2011

SIG. VICE QUESTORE VICARIOI
 SIG. CAPO DI GABINETTO
 SIGG. DIRIGENTI:

UFFICIO DEL PERSONALE
 UFFICIO PREVENZIONE GENERALE
 D.I.G.O.S.
 DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE
 SQUADRA MOBILE
 DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
 UFFICIO IMMIGRAZIONE
 UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO - LOGISTICI
 UFFICIO SANITARIO
 COMMISSARIATI DI P.S. SEZIONALI E DISTACCATI

SIGG. DIRIGENTI:

SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E GESTIONE PATRIMONIALE
 COMPARTIMENTO DI POLIZIA STRADALE
 6ª ZONA POLIZIA DI FRONTIERA AEREA E MARITTIMA
 COMPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
 SEZIONE DI POLIZIA STRADALE
 UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO LO SCALO MARITTIMO
 UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO LO SCALO AEREO
 GABINETTO INTERREGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA
 6º REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO
 REPARTO PREVENZIONE CRIMINE "CAMPANIA"
 DISTACCAMENTO DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO
 ZONA TELECOMUNICAZIONI
 AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI STATO
 CENTRO RACCOLTA INTERREGIONALE V.E.C.A.
 CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE ED INTERREGIONALE
 CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
 SEZIONE DI POLIZIA PRESSO L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 SEZIONE DI P.G. e/o PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI
 NAPOLI-NOLA-TORRE ANNUNZIATA E TRIBUNALE DEI MINORI
 CENTRO OPERATIVO DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
 NUCLEO OPERATIVO PERIFERICO PROTEZIONE

e, p.c.: AL SIG. PREFETTO

Alle OO.SS. della Polizia di Stato:

- S.I.U.L.P. - S.A.P. - S.I.A.P. S.I.L.P. per la C.G.I.L. - U.G.L. Polizia di Stato - Federazione CO.I.S.P. - CON.S.A.P. - Federazione S.P. (UILPS - SUP - ANIP Italia Sicura)-

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 15 luglio 2011, n.111 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici. Art.18
Nota operativa INPDAP n.27 del 21 luglio 2011.

Si trasmette, per la massima diffusione al personale in servizio, la circolare ministeriale nr.333/H/G49 del 26 luglio 2011 riguardante le nuove disposizioni introdotte dall'art.18 della legge nr.111/2011 aventi riflessi sui trattamenti pensionistici.

Tutto il personale interessato potrà prendere visione della nota operativa Inpdap nr.27 del 21 luglio 2011 sul sito istituzionale dell'Istituto <http://www.inpdap.gov.it>.

IL QUESTORE
 (Dr. Luigi Merolla)

Sig. Dir. M. AMM. vs (C. n. de X. Circolare)

MOD. 4 P&C
FEDERICO 314

QUESTURA DI NAPOLI
Ufficio Gabinetto
26 LUG. 2011
MOD. 4 P&C
ARRIVO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G49

Roma, 26 luglio 2011

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET, VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI SEDE
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

Fatta con UTF. PDA.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Legge 15 luglio 2011, n. 111 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici. Art. 18.
Nota operativa INPDAP n. 27 del 21 luglio 2011.

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del giorno 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito con modificazioni il D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Con la Nota operativa indicata in oggetto l'INPDAP ha fornito le istruzioni per una corretta applicazione degli istituti pensionistici previsti dall'articolo 18 della citata legge 111/2011 per la cui lettura si rimanda in allegato alla presente circolare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

La portata delle innovazioni introdotte, incide su due versanti: uno strutturale che si sostanzia per il personale in attività, in un innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, e l'altro una tantum per il personale in quiescenza per il quale sono previsti, da un lato prelievi a titolo di solidarietà dall'altro limitazioni alle rivalutazioni che, per entrambe le fattispecie, sono limitati ai soli importi pensionistici che superano determinate soglie.

Delineato il siffatto quadro normativo si espone di seguito, per i diversi ambiti applicativi della norma citata, un'analisi degli effetti che questa produce sulle posizioni soggettive del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Gli interventi previsti dalla manovra, così come sopra descritti, incidono da un lato sul personale già collocato a riposo, dall'altro sul personale in attività di servizio.

In particolare:

A) PERSONALE IN QUIESCENZA

1. Contributo di perequazione. (Art. 18 comma 22-bis)

La norma prevede che per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31/12/2014 i trattamenti pensionistici il cui importo supera i 90.000 Euro lordi annui siano assoggettati ad un *contributo di perequazione* pari al 5% della parte eccedente il suddetto importo fino a 150.000 Euro e del 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 Euro. Per la determinazione del trattamento pensionistico complessivo si dovrà tener conto anche delle eventuali altre pensioni che si percepiscono nonché delle pensioni integrative o aggiuntive della pensione obbligatoria.

2. Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (Art. 18 comma 3)

La disposizione modifica per gli anni 2012 e 2013 la perequazione delle pensioni d'importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. Pertanto, fino a 5 volte il minimo Inps, restano in vigore le precedenti regole mentre per i trattamenti superiori a 5 volte non è concessa la perequazione automatica, fatta salva e in misura del 70% la quota fino a 3 volte il minimo. Come precisato dall'Istituto previdenziale nella nota operativa n. 27/2011 "Nulla è per il resto innovato". In sostanza si avrà la seguente situazione:

- a) pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo Inps
- 100% di rivalutazione fino a tre volte il minimo Inps (circa € 1.428)
 - 90% di rivalutazione tra tre e cinque volte il minimo Inps (circa € 1.428 E € 2.380)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

b) pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps

- 70% di rivalutazione per gli importi fino a tre volte il minimo Inps (circa € 1.428)
- 0% Nessuna rivalutazione per gli importi superiori a tre volte il minimo Inps (circa € 1.428)

3) Pensioni di reversibilità (Art. 18 comma 5)

Le pensioni di reversibilità con decorrenza **1° gennaio 2012** saranno ridotte nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età di quest'ultimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. In particolare la riduzione della percentuale di reversibilità sarà pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

B) PERSONALE IN SERVIZIO

1) Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito dei 40 anni di anzianità contributiva. (Art. 18 comma 22 ter)

In sede di conversione del D.L. 98/2011 con il maxi emendamento (A.S. 2814) è stato introdotto, all'articolo 18, il comma 22 ter che prevede : *"al comma 2 dell'articolo 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122 è aggiunto infine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."*

Pertanto per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di anzianità nell'anno 2012 la decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno viene posticipato di 1 mese; nel 2013 di un altro mese e nel 2014 di un ulteriore mese. Si avrà che nel 2014 serviranno 3 mesi in più per percepire l'assegno pensionistico. Nella relazione tecnica al maxi emendamento viene chiaramente specificato che *" non si modifica il requisito contributivo minimo di 40 anni in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma è posticipata la decorrenza del*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

medesimo." Rimangono esclusi dall'ulteriore differimento dell'accesso al pensionamento coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011.

Non va sottaciuto che unitamente al prolungamento dell'attività lavorativa così come previsto dal comma 22 ter dell'articolo 18, va considerato il "il posticipo" al pensionamento di 12 mesi già introdotto dal secondo comma dell'articolo 12 del DI 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, per il quale si è già provveduto a fornire istruzioni applicative con la circolare 333/H/G47 del 7/12/2010.

A puri scopi esemplificativi si fornisce la seguente tabella :

40 anni di anzianità contributiva	Diritto al pensionamento	Posticipo art. 12 comma 2 DI 78/2010 L. 122/2010 +12 mesi	Posticipo art. 18 comma 22 DL98/2011 ter L. 111/2011 + 1 mese	Decorrenza effettiva Assegno pensionistico
10/05/2012	10/05/2012	10/06/2013		10/06/2013

2) Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione. (Art. 18 comma 4)

Come indicato nella circolare 333/H/G47 del 07/12/2010, anche i dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento di vecchiaia e di anzianità, a decorrere dall'anno 2011, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi **dodici mesi** dalla data di maturazione dei seguenti requisiti previsti per l'accesso al :

A) Pensionamento per anzianità

- 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
- 40 anni anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
- 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)

B) Pensionamento di vecchiaia

- Dirigente Generale 65 anni di età 20 ANNI (15 se in servizio al 31/12/1992)
- Dirigente Superiore 63 anni di età 20 ANNI (15 se in servizio al 31/12/1992)
- Qualifiche Inferiori 60 anni di età 20 ANNI (15 se in servizio al 31/12/1992)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare, le norme fin qui esaminate hanno modificato - posticipandole - le decorrenze per l'accesso alla effettiva corresponsione dell'assegno pensionistico non modificando la maturazione del diritto al pensionamento.

La manovra di stabilizzazione finanziaria entrata in vigore il 17 luglio 2011, con la norma di cui all'articolo 18 comma 4 ha anticipato al 1° gennaio 2013 il processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità alla variazione della speranza di vita, già introdotto dall'articolo 12 comma 12 bis della legge 122/2010. Coerentemente con il suddetto anticipo al 1/1/2013 sono state modificate le scadenze già previste all'articolo 12 comma 12 ter della legge 122/2010 per l'acquisizione degli elementi informativi relativi alla variazione della speranza di vita.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 12 comma 12 quater della legge 122/2010 aveva previsto l'applicazione dei sopracitati criteri dell'adeguamento dei requisiti anagrafici anche per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti.

Ciò premesso a decorrere dal **1° gennaio 2013** per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di vecchiaia ovvero i requisiti di età previsti congiuntamente a quelli di anzianità contributiva previsti per il diritto a pensionamento di anzianità **sono incrementati di 3 mesi**. In particolare, per le situazioni di accesso sopra descritte (pensione di anzianità e pensione di vecchiaia), si dovrà permanere in servizio per ulteriori tre mesi dal momento della maturazione del requisito anagrafico.

A puri scopi esemplificativi si fornisce la seguente tabella :

Maturazione requisito	Diritto al pensionamento	Posticipo art. 12 comma 2 DI 78/2010 convertito con Legge 122/2010	Decorrenza effettiva assegno pensionistico
a) Pensione vecchiaia	(65 anni + 3 mesi) (63 anni + 3 mesi) (60 anni + 3 mesi)	+12 mesi	
b) pensione anzianità	57 anni + 3 mesi 53 anni + 3 mesi		
01/05/2013	01/08/2013	01/08/2014	01/08/2014



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla recente legge 111/2011 che incidono sulle aspettative del personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato riguardo i termini per accedere al pensionamento, nel richiamare la rilevanza della materia in argomento, si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fioroli